

Causa C-621/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

6 ottobre 2021

Giudice del rinvio:

Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

29 settembre 2021

Attrice :

WS

Convenuto:

Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet (Ufficio delle udienze dell'agenzia nazionale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri, Bulgaria)

Oggetto del procedimento principale

Requisiti della direttiva 2011/95/UE per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di violenza nei confronti delle donne basata sul genere, sotto forma di violenza domestica; possibilità alternativa di concedere la protezione sussidiaria in considerazione di minacce esistenti di compimento di un delitto d'onore in caso di eventuale ritorno della richiedente nel suo paese di origine

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, TFUE

Questioni pregiudiziali

1) Se, ai fini della classificazione della violenza contro le donne basata sul genere e della violenza domestica come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, trovino applicazione, in conformità del considerando 17 della direttiva 2011/95/UE, le definizioni e nozioni della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, del 18 dicembre 1979, e della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, o se la violenza contro le donne basata sul genere, come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, abbia una portata autonoma, distinta da quella definita nei citati strumenti di diritto internazionale,.

2) Qualora, nel caso in cui venga fatto valere l'esercizio di violenza contro le donne basata sul genere, ai fini di accertare l'appartenenza a un particolare gruppo sociale come motivo di persecuzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, si faccia riferimento esclusivamente al sesso biologico o sociale della vittima (violenza nei confronti di una donna, solo perché è una donna), se forme / azioni / atti concreti di persecuzione quali quelli elencati in modo non esaustivo al considerando 30 possano risultare decisivi per la «visibilità del gruppo nella società», ossia possano rappresentare un criterio distintivo di detto gruppo, in funzione delle circostanze nel paese di origine, o se tali azioni si riferiscano solo ad atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o f), della direttiva 2011/95.

3) Se il sesso biologico o sociale, qualora la persona che chiede protezione denunci atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, costituisca un motivo sufficiente per constatare l'appartenenza a un particolare gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, o se si debba accertare un ulteriore criterio distintivo, interpretando fedelmente in base al suo tenore letterale l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, secondo cui i requisiti sono cumulativi e gli aspetti inerenti al sesso sono presenti alternativamente.

4) Se, nel caso in cui il richiedente faccia valere di aver subito da parte di un soggetto non statale, responsabile della persecuzione ai sensi dell'articolo 6, lettera c), della direttiva 2011/95, atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 medesima debba essere interpretato nel senso che, per il nesso causale, è sufficiente accertare un nesso tra i motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10 e gli atti di persecuzione di cui al paragrafo 1, o se si debba necessariamente accertare la

mancanza di protezione contro la persecuzione denunciata, ovvero se il nesso sussista in quei casi in cui i soggetti non statali responsabili della persecuzione non ritengono che i singoli atti di persecuzione / violenza di per sé siano basati sul genere.

5) Se l'effettiva minaccia di compimento di un delitto d'onore nel caso di un eventuale rientro nel paese di origine possa fondare, in presenza dei rimanenti requisiti in tal senso, la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera a), della direttiva 2011/95 in combinato disposto con l'articolo 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (nessuno può essere intenzionalmente privato della vita), o se tale minaccia debba essere classificata come danno ai sensi dell'articolo 15, lettera b), della direttiva 2011/95 in combinato disposto con l'articolo 3 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in una valutazione complessiva del pericolo di altri atti di violenza basata sul genere, oppure se sia sufficiente ai fini della concessione di tale protezione che soggettivamente la persona richiedente non voglia avvalersi della protezione del paese di origine.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 78, paragrafo 1

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in particolare considerando 17, 29 e 30 e articoli 2, lettere d) e f), 4, paragrafo 3, lettera c), 6, 7, paragrafo 2, 9, paragrafi da 1 a 3, 10, paragrafi 1 e 2

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in particolare articoli 33, paragrafo 2, e 40, paragrafi 2 e 3

Risoluzione del Parlamento europeo (PE) dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea [2015/2325(INI)] (in prosieguo: la «risoluzione del PE dell'8 marzo 2016»), in particolare punti 13, 15 e 18

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre [2017] sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 sulla richiesta di un parere della Corte di giustizia circa la compatibilità con i trattati delle proposte di adesione dell'Unione europea alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e circa la procedura in vista di detta adesione [2019/2678(RSP)]

Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamata

Sentenza (Grande Sezione) del 14 maggio 2020, FMS e a. (cause riunite C- 924/19 PPU e C-925/19 PPU, EU:C:2020:367), in particolare punti 192, 196 e 197

Sentenza del 7 novembre 2013, X e a. (cause riunite da C- 119/12 a C-201/12, EU:C:2013:720), punti da 45 a 47

Sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova (C-652/16, EU:C:2018:801), punto 89

Disposizioni di diritto internazionale richiamate

Convenzione sullo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nella versione integrata e modificata, sottoscritta a New York il 31 gennaio 1967, del protocollo relativo allo status dei rifugiati (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra»), in particolare il preambolo e l'articolo 1, lettera a), punto 2

Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (in prosieguo: la «CEDAW»), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, in particolare l'articolo 1

Raccomandazioni generali del comitato CEDAW per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, nn. 19, 24 e 25

Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 (in prosieguo: la «convenzione di Istanbul»), in particolare gli articoli 2, 3, 60 e 61

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), in particolare gli articoli 2, 3 e 15

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo richiamata

Sentenza della Corte EDU del 9 giugno 2009, OPUZ/Turchia (n. 33401/02), punti 97 e 98

Sentenza della Corte EDU del 20 luglio 2010, N/Svezia (n. 23505/09), punti 55, 59, 60, 61 e 62

Disposizioni di diritto nazionale

Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (legge sull'asilo e sui rifugiati; in prosieguo: lo «ZUB»), in particolare gli articoli 8, 9, 13 e 76b nonché l'articolo 1, punti 5 e 6, delle disposizioni complementari allo ZUB

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente WS è cittadina della Repubblica di Turchia, di appartenenza etnica curda; essa è musulmana sunnita e divorziata. Nel giugno 2018 essa lasciava la Turchia dirigendosi verso la Bulgaria, in modo legale, con il passaporto nazionale e un visto di lavoro. Arrivava nella città di Plovdiv, in Bulgaria. Otteneva di contrabbando un visto di una settimana per la Germania e si recava quindi in aereo a Berlino presso sua zia, dove in data 21 giugno 2018 presentava domanda di protezione; tuttavia, con decisione della Darzhavna agentsia za bezhantsite (agenzia nazionale per i rifugiati, Bulgaria; in prosieguo: la «DAB») del 28 febbraio 2019, a seguito di una richiesta di presa in carico della Repubblica federale di Germania, veniva rimandata in Bulgaria per l'esame della sua domanda di protezione internazionale.
- 2 Nel corso di tre colloqui svolti nell'ottobre 2019, la richiedente dichiarava di aver avuto problemi in Turchia con il coniuge divorziato BS, con il quale sarebbe stata costretta a contrarre matrimonio dalla sua famiglia e con il quale avrebbe tre figlie. Dopo diversi episodi di violenza, a seguito dei quali veniva ripetutamente accolta in centri di accoglienza per donne vittime di violenza, nel settembre 2016 aveva lasciato il marito andando a vivere con un altro uomo. Con quest'ultimo la ricorrente avrebbe contratto un matrimonio religioso nel 2017, dal quale sarebbe nato un figlio. La sua famiglia di origine non l'avrebbe sostenuta nel conflitto con BS. Essa dichiara di temere per la propria vita e presenta prove in merito a minacce ricevute da parte del suo [ex] coniuge, dalla famiglia di quest'ultimo e dalla propria famiglia di origine e del fatto che teme di essere uccisa qualora dovesse fare ritorno in Turchia. Dal primo marito essa sarebbe divorziata ufficialmente dal settembre 2018, quando aveva già lasciato la Turchia.
- 3 Con decisione del 21 maggio 2020, il direttore della DAB respingeva la domanda di protezione internazionale di WS in quanto infondata. L'autorità ritiene irrilevanti in relazione alla domanda di protezione internazionale i motivi adottati per lasciare la Turchia. Detti motivi non potrebbero, secondo tale autorità, essere

collegati a uno dei motivi menzionati nella legge bulgara, segnatamente fondato timore di persecuzione sulla base di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. Inoltre la richiedente non avrebbe fatto valere una persecuzione a motivo del suo sesso. A seguito dei corrispondenti ricorsi, la decisione in questione veniva confermata dall'Administrativen sad Sofia grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria) e dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria).

- 4 Il 13 aprile 2021 WS presentava nuovamente domanda di protezione internazionale, aggiungendo nove ulteriori prove scritte, da essa ritenute rilevanti per la sua situazione personale e il suo paese di origine. Sulla base di tali prove, WS fa valere che nel suo caso sussisterebbero motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dello ZUB) a motivo della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale, ossia quello delle donne che hanno sopportato violenza domestica e delle donne che sono potenziali vittime di delitti d'onore. Nella domanda viene indicato che i responsabili della persecuzione sarebbero soggetti non statali, dai quali lo Stato turco non potrebbe proteggerla, indipendentemente dalle misure che potrebbe adottare. In senso sfavorevole a un eventuale ritorno in Turchia, si osserva che la donna non avrebbe in tale paese nessuno di cui fidarsi e avrebbe timore di essere uccisa dall'ex marito o di essere vittima di un delitto d'onore da parte della famiglia dell'uomo o della propria famiglia di origine, oppure di essere nuovamente costretta ad un matrimonio combinato. Essa ritiene che nel frattempo la sua situazione sia peggiorata, a motivo del figlio avuto da un uomo con il quale non è sposata. Come nuova circostanza, WS menziona l'uscita della Turchia dalla convenzione di Istanbul, avvenuta nel marzo 2021. WS dichiara di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, punti 1 e 2, dello ZUB per la concessione dello status umanitario, in quanto, nel caso di un eventuale rientro in Turchia, sarebbe esposta a violazioni degli articoli 2 e 3 della CEDU.
- 5 L'ufficio delle udienze della DAB non ammetteva la domanda reiterata di WS di avviare la procedura di concessione della protezione internazionale. Il ricorso proposto da WS dinanzi al giudice del rinvio è rivolto contro tale decisione. La sentenza di tale giudice non è impugnabile mediante ricorso per cassazione. Si tratta di sentenza definitiva che entra in vigore con la sua pronuncia.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale

- 6 La ricorrente chiede di annullare la decisione dell'ufficio delle udienze della DAB. Essa ritiene, con la domanda reiterata di protezione, di aver presentato nuove prove scritte sulla propria situazione personale e sul proprio paese di origine. Essa sostiene che nel suo caso sono soddisfatti i requisiti di legge per il riconoscimento dello status di rifugiato, ossia che sono state presentate nuove prove relative ai requisiti per la concessione dello status umanitario ai sensi dello ZUB.

- 7 La resistente contesta il ricorso e chiede che sia respinto. Essa ritiene che le prove scritte siano state esaminate nella decisione impugnata e che la richiedente non abbia indicato nuove circostanze in relazione alla propria situazione personale e al proprio paese di origine che motiverebbero lo status di rifugiato e lo status umanitario ai sensi dello ZUB e di cui non si sia già tenuto conto nel precedente rigetto della domanda di concessione di protezione internazionale.
- 8 In base alle valutazioni del giudice del rinvio, sussistono le condizioni per sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Esso ritiene legittimo il rinvio pregiudiziale, in quanto nella specie la situazione in fatto e in diritto rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, segnatamente della direttiva 2013/32/UE e della direttiva 2011/95/UE. Questo Collegio fa presente di non aver individuato alcuna sentenza della Corte relativa a questioni identiche che possa risultare utile ai fini della controversia dinanzi ad esso pendente.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 9 A parere del giudice del rinvio, la valutazione sulla sussistenza di nuovi elementi nella vicenda della ricorrente come rifugiata è direttamente collegata all'esame della questione se essa soddisfi i requisiti di diritto sostanziale per la concessione della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE. Tenuto conto del considerando 17 di detta direttiva, il giudice del rinvio fornisce un quadro riepilogativo degli strumenti di diritto internazionale cui gli Stati membri sono vincolati ai sensi di tale disposizione. Oltre alla convenzione di Ginevra e al protocollo relativo allo status di rifugiato, si tratta della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e della convenzione di Istanbul (in particolare in relazione alle definizioni giuridiche contenute negli articoli da 34 a 40). Nonostante quest'ultima convenzione non sia applicabile in Bulgaria (in quanto, come stabilito dalla Corte costituzionale bulgara, non è compatibile con la costituzione bulgara e pertanto non può essere ratificata), il giudice del rinvio la ritiene rilevante, alla luce dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, per tener conto delle condizioni nel paese di origine in caso di eventuale rientro in loco della richiedente (specie in considerazione dell'uscita della Turchia dalla convenzione).
- 10 La questione principale che sorge nella specie in relazione agli strumenti di diritto internazionale applicabili è se il giudice del rinvio, nel valutare la nozione «violenza contro le donne basata sul genere» possa far riferimento alle definizioni giuridiche di cui alla convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e alla convenzione di Istanbul, o se tale nozione abbia una portata autonoma. La **prima questione pregiudiziale** è stata formulata per chiarire tali aspetti.

- 11 Per quanto riguarda la **seconda questione pregiudiziale**, questo Collegio ravvisa utili orientamenti interpretativi nelle raccomandazioni generali del comitato CEDAW delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (in prosieguo: il «comitato CEDAW»), nn. 19, 24 e 25. In base a tali orientamenti, la violenza di genere viene definita, da un lato, come violenza nei confronti delle donne in quanto tali o che colpisce con incidenza sproporzionatamente elevata le donne e, dall'altro, come rivolta a gruppi di donne bisognose di protezione o svantaggiate o a gruppi di donne che, oltre alla discriminazione che le colpisce in quanto donne, possono essere esposte a molteplici discriminazioni dipendenti da altri motivi, quali la razza, l'identità etnica o religiosa, la disabilità, l'età o altri fattori.
- 12 La convenzione di Istanbul definisce parimenti, da un lato, la «violenza contro le donne basata sul genere» come violenza rivolta contro le donne in quanto tali, e la «violenza nei confronti delle donne» come violazione dei diritti umani. Secondo il giudice del rinvio, tale violazione dei diritti umani può essere riferita agli atti di persecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE. Dall'altro lato, la convenzione di Istanbul definisce l'espressione «violenza domestica» come tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Il giudice del rinvio ritiene che gli atti concreti di violenza contro le donne basata sul genere così definiti siano correlati agli atti di persecuzione menzionati nell'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e f), della direttiva 2011/95/UE.
- 13 Un altro elemento di cui il giudice del rinvio tiene conto è la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016. Tale risoluzione sottolinea che le forme di violenza e di discriminazione basate sul genere, ad esempio la violenza sessuale, i matrimoni forzati, la violenza domestica e i cosiddetti delitti d'onore e la discriminazione [di genere autorizzata dallo Stato] rappresentano una forma di persecuzione e dovrebbero essere una valida ragione per richiedere asilo nell'Unione europea. Questo Collegio tiene tuttavia altrettanto in considerazione le conclusioni dell'avvocato generale G. Hogan presentate l'11 marzo 2021 nel procedimento di parere 1/19, avviato su domanda del Parlamento europeo (EU:C:2021:198). Stando al paragrafo 161 di dette conclusioni, allo stato attuale, il diritto dell'Unione non prevede, in generale, l'obbligo di tener conto della violenza nei confronti delle donne come forma di persecuzione idonea a determinare la concessione dello status di rifugiato.
- 14 In relazione alla classificazione della violenza contro le donne basata sul genere come motivo per la concessione della protezione internazionale, il giudice del rinvio nutre dubbi sull'interpretazione che occorre dare alla nozione di appartenenza a un particolare gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. In particolare, esso si chiede se il sesso biologico/sociale della vittima di persecuzione (violenza nei confronti di una donna, solo perché è una donna) sia sufficiente per constatare tale appartenenza,

oppure se forme / azioni / atti concreti di persecuzione possano risultare decisivi, tenendo conto delle circostanze nel paese di origine, per la «visibilità del gruppo nella società» (ossia se possano rappresentare un criterio distintivo di detto gruppo). Infine, occorre stabilire se tali atti possano riferirsi unicamente ad atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2011/95. In altre parole, il giudice si chiede se, interpretando fedelmente in base al suo tenore letterale l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, si dovrebbe individuare un ulteriore criterio distintivo del gruppo.

- 15 Nelle sue considerazioni sulla **terza questione pregiudiziale**, questo Collegio rileva che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 definisce l'appartenenza a un determinato gruppo sociale con due requisiti, che devono risultare in modo cumulativo. Da un lato, i membri del gruppo condividono una «caratteristica innata» o una «storia comune che non può essere mutata» oppure condividono una caratteristica o una fede «che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Dall'altro, tale gruppo deve avere la propria identità, nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito dalla società circostante come «diverso».
- 16 Nel contempo, nella medesima disposizione vengono espressamente definiti rilevanti ai fini della nozione le considerazioni di genere, tuttavia utilizzando la congiunzione «o», il che denota l'esistenza di alternative: ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo.
- 17 Il giudice del rinvio sottolinea che la definizione di appartenenza a un determinato gruppo sociale non può essere presa in considerazione prescindendo dalle circostanze del paese di origine. È certo tuttavia che, nel tentativo di classificare la violenza domestica come forma di violenza basata sul genere, occorre tener conto del fatto che essa deve riguardare le donne a tutti i livelli della società, indipendentemente dall'età, dall'istruzione, dalla condizione sociale o dal paese d'origine. In alcune società, tuttavia, troppo spesso la violenza domestica è ritenuta un problema personale e troppo facilmente viene tollerata. Ciò rende ancora più difficile per il giudice del rinvio supporre che la forma / l'azione / l'atto di violenza basata sul genere (violenza domestica) risultino decisivi per la «visibilità del gruppo nella società» come parte della definizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. Per contro, una caratteristica della persecuzione basata sul genere denunciata è che l'autore della violenza è una persona già nota alla vittima e che spesso la vittima si trova in una posizione di dipendenza economica o di altro tipo dall'autore, con conseguente rafforzamento della paura di denunciare la violenza. Di conseguenza sulla vittima incombe la minaccia di essere nuovamente vittima dell'autore della violenza o della famiglia. In questo punto il giudice del rinvio rinviene ulteriori argomenti che depongono in senso sfavorevole al fatto che, per la violenza domestica fatta valere in concreto nella specie, la forma / le azioni della persecuzione basata sul genere risultino decisive per la «visibilità» del gruppo nella società ai sensi della disposizione in discussione della direttiva 2011/95.

- 18 Nelle considerazioni sulla **quarta questione pregiudiziale**, il giudice del rinvio trae la conclusione intermedia che nella specie, ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale, rilevi unicamente il sesso biologico o sociale della richiedente. Un indizio nel senso di detta interpretazione viene ravvisato nel considerando 30 e nell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/95. In particolare, secondo il giudice del rinvio, la violenza nei confronti di una donna, in quanto tale, costituisce il motivo di persecuzione rilevante. La vittima ha subito una serie di forme / azioni / atti concreti di persecuzione basata sul sesso, comprese la violenza domestica e la minaccia di compimento di un delitto d'onore da essa fatte valere. Se tali azioni / atti concreti, per loro natura o frequenza, raggiungono il livello di gravità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 e possono essere classificati come una violazione grave dei diritti umani fondamentali, la violenza basata sul genere costituisce un motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato, purché il richiedente dimostri di avere un timore fondato di essere perseguitato.
- 19 A prescindere da ciò, questo Collegio esita a classificare la violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica come motivo per la concessione di protezione internazionale. Si pone la questione di come si debba accertare il nesso causale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE nei casi in cui viene fatta valere violenza domestica da parte di un soggetto non statale responsabile della persecuzione ai sensi dell'articolo 6, lettera c), della direttiva 2011/95/UE. Alla luce dell'utilizzo della congiunzione «o» nel considerando 29 e nell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95, il nesso causale viene interpretato come segue: (i) nesso tra i motivi di persecuzione e gli atti di persecuzione o (ii) nesso tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione da atti di persecuzione nei casi in cui non sussiste un nesso tra i motivi di persecuzione e gli atti di persecuzione.
- 20 In base alla definizione di cui all'articolo 6, lettera c), della direttiva 2011/95, tuttavia, nel caso in cui il responsabile della persecuzione fatta valere sia un soggetto non statale, dev'essere dimostrato che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non possano o non vogliano fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7. In tal senso, nel caso concreto di violenza, si dovrebbe assolutamente accertare un nesso causale con la mancanza di protezione nel paese di origine. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede inoltre se, ai fini di constatare il nesso causale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, rilevi la circostanza che né i soggetti non statali responsabili della persecuzione, né le vittime ritengono i singoli atti di persecuzione / di violenza in quanto tali basati sul genere o compiuti contro la vittima solo in funzione del suo sesso biologico o sociale. Occorre chiedersi come valutare detta questione nello specifico, se i richiedenti, nell'illustrare la propria storia di rifugiato, non indicano di aver avuto «problemi basati sul genere». Così, nella specie, l'autorità amministrativa ha anche considerato che «la richiedente è maggiorenne e non ha riferito di aver subito persecuzioni basate sul suo sesso».

- 21 La **quinta questione pregiudiziale** viene sollevata dal giudice del rinvio per il caso in cui la persecuzione fatta valere sotto forma di violenza basata sul genere – violenza domestica – non si riveli costituire un motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato. In tal caso si dovrebbe verificare se sono soddisfatti i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria, ossia se la richiedente, nel caso di un eventuale ritorno nel suo paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi dell'articolo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95. In tal senso questo Collegio fa riferimento al considerando 34 della direttiva 2011/95 in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della CEDU, nonché con l'articolo 3, lettera a), della convenzione di Istanbul e i punti 1 e 7 della raccomandazione generale n. 19 del comitato CEDAW. Nelle disposizioni in parola la violenza basata sul genere viene definita come violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
- 22 In tale contesto questo Collegio solleva la questione relativa alla classificazione da attribuire ai fini della protezione sussidiaria alla minaccia fatta valere che venga compiuto un delitto d'onore: se tale minaccia sia sufficiente per accertare un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi dell'articolo 15, lettera a), della direttiva 2011/95 o se essa debba essere interpretata come trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 15, lettera b), della medesima direttiva in combinato disposto con l'articolo 3 della CEDU, segnatamente alla luce dei rischi denunciati dalla richiedente di un nuovo matrimonio forzato, di stigmatizzazione nella società, che biasima le donne sole che hanno avuto un figlio al di fuori del matrimonio, e della paura di essere nuovamente vittima del marito divorziato o della sua famiglia.

In particolare, il giudice del rinvio intende accertare se, ai fini della concessione di protezione sussidiaria, sia sufficiente l'elemento soggettivo nella definizione di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95 («non vuole avvalersi della protezione di detto paese»), compreso il rifiuto di ricorrere a centri di accoglienza per vittime di violenza domestica, segnatamente a motivo della prospettiva di anni di semi-detenzione che spinge molte donne a rientrare in ambienti familiari violenti, non potendo contare su un supporto maschile o familiare, qualora sussista un'effettiva minaccia di delitto d'onore, che può realizzarsi con un'unica azione portata a compimento dall'autore.